

La rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2021

Il conferimento di partecipazioni “qualificate” nella prassi dell’Agenzia delle entrate

di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

Il regime dei conferimenti di partecipazioni qualificate introdotto con il comma 2-bis dell'articolo 177, Tuir ha fatto emergere fin da subito rilevanti dubbi applicativi che sono stati solo in parte affrontati dall'Agenzia delle entrate, la quale ha comunque adottato un approccio interpretativo piuttosto restrittivo. L'intervento ripercorre i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le risposte a interpello pubblicate dal luglio 2020 al luglio 2021.

La disciplina del conferimento di partecipazioni “qualificate”

Nell'ambito della disciplina del conferimento di partecipazioni di cui all'articolo 177, Tuir, l'articolo 11-bis, D.L. 34/2019 ha introdotto il nuovo comma 2-bis¹ il quale prevede che il regime di “neutralità indotta”, o di “realizzo controllato”², delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni di controllo di cui all'articolo 177, comma 2, Tuir, si applichi anche ai conferimenti relativi a partecipazioni che non consentono di acquisire il controllo ma che, comunque, superano la soglia per essere considerate “qualificate”.

In particolare, la nuova disciplina si applica a condizione che il conferimento abbia a oggetto, “complessivamente”, partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto nell'assemblea

¹ Comma 2-bis, articolo 177, Tuir: “Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma”.

² Quello di cui all'articolo 117, Tuir non è, infatti, un regime di neutralità fiscale, bensì una speciale modalità di determinazione della plusvalenza da conferimento di partecipazioni (alternativo all'ordinario regime basato sul valore normale ex articolo 9, Tuir), improntato sul comportamento contabile tenuto dalla società conferitaria, dato che le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso (derivante sia dall'aumento di capitale sia dall'eventuale sovrapprezzo). Nel particolare caso in cui tale aumento di patrimonio netto complessivo dovesse coincidere con la somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite, l'operazione risulterebbe neutra per i conferenti, per cui il regime viene definito a “realizzo controllato” o di “neutralità indotta”.

ordinaria superiore al 2% o al 20%, o una partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno su mercati regolamentati.

Il riferimento, in sostanza, è alla nozione di partecipazioni “qualificate” prevista dall'[articolo 67](#), comma 1, lettera c), Tuir.

Inoltre, se il conferimento riguarda azioni o quote in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (società *holding*), la soglia di qualificazione deve essere verificata in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'[articolo 55](#), Tuir, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

È, infine, previsto un altro specifico requisito in quanto il comma *2-bis* si applica solo se le partecipazioni “qualificate” sono conferite in società, già esistenti o di nuova costituzione, che risultino “*interamente partecipate dal conferente*”.

Per il resto, i requisiti soggettivi per l'applicazione del comma *2-bis* sono gli stessi di quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo [articolo 177](#), Tuir per quanto riguarda le partecipazioni di controllo³.

Pertanto, la società le cui partecipazioni sono conferite e la società conferitaria devono essere necessariamente società di capitali fiscalmente residenti in Italia, mentre per quanto riguarda il soggetto conferente non vi è alcun requisito particolare e, di conseguenza, si può trattare anche di una persona fisica che agisce al di fuori del regime d'impresa⁴.

Il fatto che i presupposti applicativi del regime fiscale di conferimento di partecipazioni di cui al comma *2-bis* dell'articolo 177, Tuir si discostino sensibilmente da quelli del comma 2 del medesimo articolo ha contribuito ad alimentare una serie di questioni applicative in merito alla nuova disciplina di conferimento delle partecipazioni “qualificate”⁵.

L'impossibilità di effettuare conferimenti plurimi

Una prima questione riguarda la possibilità di effettuare conferimenti “plurimi” anche nell'ambito della disciplina del conferimento di partecipazioni “qualificate” ai sensi del comma *2-bis*, ovvero l'eventualità che i soggetti conferenti possano essere più di uno nell'ambito della medesima operazione.

³ Comma 2, articolo 177, Tuir: “*Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*”.

⁴ Cfr. [risoluzione n. 43/E/2017](#).

⁵ Altra differenza tra le 2 norme riguarda la “penalizzazione” ai fini dell'applicazione della “*pex*” prevista per il conferimento di partecipazioni di collegamento. Per la successiva cessione delle partecipazioni conferite da parte della società conferitaria è, infatti, stabilito che il periodo di possesso *ex* articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir, ordinariamente previsto di 12 mesi, è esteso fino al 60° mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni (ovvero 5 anni).

Si può trattare, ad esempio, del caso in cui 2 soggetti conferiscono partecipazioni non qualificate (ad esempio dell'11% ciascuna), ma che consentono alla conferitaria di acquisire una partecipazione qualificata (22%), oppure il caso in cui 2 soggetti conferiscono nella stessa società partecipazioni di per sé già qualificate (ad esempio 21% ciascuna), ma che non permettono comunque alla conferitaria di ottenere il controllo (per cui non risulta applicabile la disciplina del comma 2).

La possibilità di effettuare conferimenti plurimi è stata, infatti, confermata dalla prassi ministeriale⁶ per quanto riguarda le partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 in quanto, in tal caso, il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, bensì della conferitaria. Pertanto, ai sensi del comma 2 può essere oggetto di conferimento anche una partecipazione che di per sé non rappresenta una percentuale di controllo (ovvero il 50% più uno dei diritti di voto), purché aggiunta a quelle eventualmente già in possesso della società conferitaria o contestualmente conferite da altri soggetti nell'ambito della stessa operazione, sia sufficiente per far acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

I requisiti previsti dal comma 2-*bis* sono però diversi perché in questo caso la norma non richiede che a fronte del conferimento la società conferitaria acquisisca una partecipazione “qualificata”, ma che la partecipazione conferita sia già di per sé “qualificata”.

Nonostante ciò una parte della dottrina aveva ritenuto che la disciplina del comma 2-*bis* potesse essere applicabile anche ai conferimenti plurimi perché il fatto che la norma utilizzi il singolare, riferendosi al “conferente”, non precluderebbe la possibilità di ritenere che i soggetti conferenti possano essere anche più di uno.

Ciò alla luce di quanto chiarito dalla prassi ministeriale in merito al citato comma 2, il quale utilizza anch'esso il singolare (riferendosi al “reddito del conferente”), ma l'Agenzia delle entrate ha confermato che possa intendersi anche al plurale, ovvero ai “conferenti”.

Secondo detta corrente di pensiero, in presenza di più conferenti deve altresì ritenersi che la verifica della soglia di qualificazione della partecipazione debba riferirsi alla somma delle partecipazioni conferite nell'ambito del medesimo atto. Il comma 2-*bis* utilizza, infatti, l'avverbio “complessivamente”, con ciò lasciando intendere che, qualora vi siano più conferenti, debba farsi riferimento alla somma dei diritti “globalmente” conferiti⁷.

Pure per quanto riguarda l'ulteriore requisito che la società conferitaria risulti “interamente partecipata dal conferente”, tale previsione potrebbe intendersi declinabile anche al plurale, nel senso che qualora

⁶ Si veda, da ultimo, la [risposta a interpello n. 170/E/2020](#).

⁷ Cfr. F. Zecca, R. Michelutti, “*Favoriti i conferimenti da parte dei non imprenditori*”, Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2019, pag. 20; A Spinzi, F. Innocenti, F. Nobili, “*Conferimenti di quote: chance da sbloccare*”, Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2019, pag. 18.

vi siano più conferenti che apportano complessivamente una partecipazione qualificata, la società conferitaria risulterebbe partecipata unicamente da detti conferenti⁸.

Altri autori hanno invece escluso fin da subito che il comma 2-*bis* possa applicarsi in presenza di conferimenti multipli, ciò in quanto la norma, riferendosi al sostantivo singolare “conferente”, sembra prevedere unicamente la costituzione di società unipersonali.

Secondo detta corrente di pensiero, inoltre, il riferimento alle partecipazioni “complessivamente” conferite non potrebbe essere inteso nel senso di consentire il cumulo di partecipazioni appartenenti a diversi soggetti. Semmai ciò consentirebbe di determinare la soglia di qualificazione, da parte del medesimo soggetto conferente, considerando diverse tipologie di partecipazioni da esso possedute, nonché di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite tali partecipazioni, nel complesso idonei a consentire il superamento delle soglie partecipative rilevanti, così come previsto dall'[articolo 67](#), Tuir.

Sulla questione si è pronunciata l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con 4 risposte a interpello rese tra i mesi di luglio e settembre del 2020.

In dette risposte l'Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di applicare l'[articolo 177](#), comma 2-*bis*, Tuir ai conferimenti plurimi, siano essi di partecipazioni singolarmente di entità inferiore o superiore alla soglia di qualificazione.

In particolare, nella [risposta a interpello n. 229/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate ha affermato che “*il riferimento al “conferente” porta a ritenere che la volontà del Legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate*”.

L'Agenzia ritiene che nel regime delineato dall'articolo 177, Tuir coesistano 2 discipline aventi presupposti e ambiti di applicazione differenti, essendo diverse le finalità.

Mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del c.d. “controllo di diritto” della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-*bis*, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata, richiamando il citato comma 2-*bis* i medesimi requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Secondo l'Agenzia delle entrate, con il comma 2-*bis* il conferente sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta

⁸ Cfr. E. Vial, “[Il conferimento congiunto di partecipazioni qualificate](#)”, in Ecnews del 26 Febbraio 2020.

attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una *holding* unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Nelle successive risposte a interpello [n. 309/E/2020](#), [n. 314/E/2020](#) e [n. 315/E/2020](#), pubblicate nel mese di settembre del 2020, l'Agenzia delle entrate ha integralmente confermato la suddetta impostazione, negando la possibilità di effettuare conferimenti di partecipazioni qualificate da parte di più soggetti in quanto in tal caso non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-*bis*, ovvero le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Pertanto, il conferente deve essere necessariamente un unico soggetto.

A tale riguardo una parte della dottrina ha evidenziato che risulterebbero comunque agevolabili più conferimenti di “partecipazioni qualificate” effettuati in successione dallo stesso conferente nei confronti della medesima società conferitaria unipersonale, perché in tal caso il requisito della partecipazione qualificata e quello del conferimento in società partecipata unicamente dal conferente risulterebbero rispettati⁹.

Il conferimento di diritti “parziali” su partecipazioni “qualificate”

Altro dubbio interpretativo riguardava la possibilità di conferire, ai sensi del comma 2-*bis*, partecipazioni qualificate detenute in nuda proprietà o in usufrutto, tenuto conto che per quanto riguarda la disciplina delle partecipazioni di controllo di cui al comma 2 l'Agenzia delle entrate¹⁰ ha affermato la necessità che il conferimento debba avere a oggetto, contestualmente, sia il diritto di nuda proprietà (che attribuisce lo *status* di socio), sia quello di usufrutto (che attribuisce, salvo deroghe, il diritto di voto necessario a far acquisire il controllo alla conferitaria), mentre non rientrano nell'ambito del comma 2 i conferimenti dei soli diritti parziali.

Ovvero non è possibile conferire azioni o quote in usufrutto o in nuda proprietà, qualora non vi sia il contestuale conferimento, nell'ambito della medesima operazione, degli specifici diritti complementari (rispettivamente, nuda proprietà e usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni¹¹.

⁹ In tal senso G. D'Angelo, M. Baggetti, “Scambio di partecipazioni qualificate: aspetti applicativi”, in *Il Fisco* n. 39/2019, pag. 3723.

¹⁰ Si veda la [risposta a interpello n. 290/E/2019](#).

¹¹ Fa eccezione il caso in cui il diritto di voto è attribuito alla nuda proprietà, perché in tale ipotesi anche il conferimento della sola nuda proprietà rientra nell'ambito del comma 2.

Tuttavia, nel caso specifico del conferimento di partecipazioni di “minoranza”, ai sensi del comma *2-bis*, per il superamento della soglia di “qualificazione” è richiesta, alternativamente, la percentuale dei diritti di voto superiore al 20%, oppure la titolarità di una quota di capitale non inferiore al 25% (nei casi di società non quotate), per cui alcuni autori avevano ritenuto possibile che nell’ambito del comma *2-bis* potessero essere conferite, autonomamente, partecipazioni in nuda proprietà o in usufrutto (nel primo caso con diritti di voto superiori al 20% e nel secondo caso con partecipazione al capitale superiore al 25%)¹².

I dubbi sulla possibilità di conferire, ai sensi del comma *2-bis*, partecipazioni detenute in usufrutto è stato risolto negativamente dall’Agenzia delle entrate con la [risposta a interpello n. 381/E/2020](#) pubblicata nel mese di settembre del 2020, da parte della Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Secondo la citata risposta, la collocazione del comma *2-bis* all’interno della disciplina generale di cui all’[articolo 177](#), Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma *2-bis* alle “partecipazioni conferite”, lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di “scambio di partecipazioni”, ovvero quelle che hanno a oggetto partecipazioni la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Invece, la titolarità di un diritto reale di godimento, quale l’usufrutto sulle partecipazioni della società conferita, ancorché munito dei corrispondenti diritti di voto, preclude la configurabilità di uno “scambio” tra le partecipazioni oggetto di conferimento e le partecipazioni ricevute dal conferente.

Ciò in quanto la titolarità delle partecipazioni conferite permane in capo ai nudi proprietari, non conferenti.

Questa è, infatti, la tesi prevalente in dottrina, per la quale l’usufruttuario non risulta qualificabile come “socio” della società, in quanto tale *status* spetterebbe solo al nudo proprietario¹³.

Pertanto, il conferimento di meri diritti di usufrutto non è idoneo a integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio, quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima, con conseguente inapplicabilità del regime a “realizzo controllato”, di cui al comma *2-bis* dell’articolo 177, Tuir.

Tale posizione è stata ribadita con la successiva [risposta a interpello n. 238/E/2021](#), pubblicata nell’aprile del 2021, da parte della medesima Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

¹² Cfr. P. Ceppellini, R. Lugano, “*Il conferimento di partecipazioni di minoranza: aspetti applicativi e profili abusivi*”, in Corriere Tributario n. 4 del 2020, pag. 341.

¹³ Si veda la massima H.G.34 del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie.

Nell'occasione è stato, infatti, confermato che la rilevanza attribuita alle "partecipazioni" ricevute a seguito dell'operazione di conferimento, esclude l'accesso al regime ai conferimenti di meri diritti di usufrutto, atteso che i conferimenti rilevanti secondo la disciplina recata dal comma 2-*bis* sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Ma la [risposta a interpello n. 238/E/2021](#), diversamente dalla precedente, si pronuncia anche sulla questione della possibilità di conferire ai sensi del comma 2-*bis* partecipazioni "qualificate" detenute in nuda proprietà.

In tal caso, alla luce della formulazione della lettera a) del comma 2-*bis*, che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, secondo l'Agenzia delle entrate il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idoneo a integrare i presupposti della norma in esame. Pertanto, possono rientrare nell'ambito della disciplina di cui al comma 2-*bis* i conferimenti di partecipazioni detenuti in nuda proprietà (i quali sono privi, secondo la disciplina ordinaria, di diritti di voto), purché essi rappresentino una partecipazione al capitale della società conferita almeno del 25% (o del 5% se società quotata), come previsto dalla norma.

In tal caso, infatti, la percentuale di qualificazione risulta rispettata e inoltre è verificata la condizione in base alla quale la società conferitaria acquisisce la qualifica di socio della società conferita, perché, come detto, i diritti di nuda proprietà su partecipazioni non consentono di esercitare il diritto di voto, salvo deroghe, ma attribuiscono lo *status* di socio.

A maggior ragione potranno essere oggetto di conferimento ai sensi del comma 2-*bis* le partecipazioni "qualificate" detenute in nuda proprietà le quali, secondo la disciplina convenzionale intervenuta tra le parti, attribuiscono al nudo proprietario anche i diritti di voto.

Il conferimento di società *holding* e il possesso indiretto di partecipazioni "sotto soglia"

Ulteriori dubbi interpretativi erano sorti al ricorrere della fattispecie, contemplata nel penultimo periodo del comma 2-*bis*, che riguarda la verifica delle soglie di "qualificazione" che danno diritto ad accedere al regime di realizzo controllato nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società *holding* ("*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*"), per le quali occorre tenere conto del rapporto partecipativo indiretto e dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.

In tale ambito occorre avere riguardo all'entità delle partecipazioni indirettamente detenute, perché la norma precisa che "*le percentuali di qualificazione di cui alla precedente lettera a) ... si riferiscono a tutte le*

società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale" secondo la definizione rilevante ai fini del Tuir. Esse *"si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa"*.

In particolare, ci si chiedeva se la detenzione da parte della *holding* le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, oppure da parte delle società da essa partecipate, di partecipazioni sotto la soglia di "qualificazione", comportasse o meno l'esclusione dall'applicazione del regime in oggetto.

Anche in tal caso la soluzione indicata dall'Agenzia delle entrate risulta negativa in quanto con la [risposta a interpello n. 57/E/2021](#) è stato precisato che, atteso il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma *2-bis*, che impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale secondo i criteri definiti dall'[articolo 55](#), Tuir, la presenza di partecipazioni "sotto soglia", anche indirettamente detenute dalle società partecipate dalla *holding*, preclude l'integrazione del predetto requisito di "qualificazione" e, dunque, l'accesso al regime fiscale di cui al comma *2-bis*.

Le stesse conclusioni erano state affermate con la [risposta a interpello n. 429/E/2020](#), la quale aveva precisato che il tenore letterale della disposizione in esame impone di considerare ai fini del superamento della soglia di qualifica del 20% *"tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, Tuir, in base al quale, ai fini fiscali, per esercizio di imprese commerciali "si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195, cod. civ., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa"*.

Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto precluso l'accesso al regime di cui al comma *2-bis* anche in presenza di partecipazioni sotto soglia detenute in alcuni istituti bancari, seppure di modico valore, in quanto il citato [articolo 2195](#), cod. civ., contempla al n. 4) l'esercizio di "un'attività bancaria o assicurativa" tra quelle che impongono all'imprenditore l'iscrizione nel Registro Imprese.

Anche con la più recente [risposta a interpello n. 497/E/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha confermato che il possesso di partecipazioni indirette la cui consistenza è inferiore alle soglie indicate nella lettera a) del citato comma *2-bis* preclude *ex se* l'accesso al regime del realizzo controllato, in quanto proprio il comma *2-bis* richiede che, in caso di conferimento di partecipazioni in *holding* le percentuali indicate nella lettera a) devono riferirsi a *"tutte le società indirettamente partecipate"* (applicando il metodo del demoltiplicatore). Il richiamo a "tutte" implica che laddove nei confronti di una o più società

indirettamente partecipate non venga integrato il requisito della lettera a), il regime del realizzo controllato di cui al comma 2-*bis* non può trovare applicazione¹⁴.

L'interpretazione ministeriale risulta oltremodo penalizzante perché la presenza nel bilancio della *holding* di qualsiasi partecipazione sotto la soglia di qualificazione, sia pure per un valore residuale, anche nei livelli inferiori della catena partecipativa della *holding* (partecipate di secondo livello, terzo livello, etc.), preclude l'integrazione del requisito di cui alla citata lettera b) del comma 2-*bis* dell'[articolo 177](#), Tuir e non consente la fruizione del regime fiscale di realizzo controllato.

Occorre però segnalare che la [risposta a interpello n. 429/E/2020](#) ha fornito una via d'uscita in quanto ha ritenuto non sindacabili, in ottica anti-abuso, le preliminari operazioni di compravendita poste in essere dall'interpellante per disfarsi delle partecipazioni sotto soglia, con il fine di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 177, Tuir.

Tuttavia, la riorganizzazione descritta nell'istanza risultava caratterizzata da indubbia sostanza economica, perché le predette operazioni di compravendita, per come prospettate nell'interpello, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultavano parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentavano, insieme al conferimento che le avrebbe seguite, coerenti con le finalità riorganizzative illustrate dall'istante.

Rimane pertanto il dubbio che eventuali operazioni *ante* conferimento dirette a integrare i requisiti dell'articolo 177, comma 2-*bis*, Tuir, per applicare il regime di realizzo controllato anziché il regime realizzativo dell'[articolo 9](#) del medesimo Tuir, possano essere qualificate come indebite qualora siano ritenute connaturate dall'assenza di sostanza economica, ancorché i 2 regimi di tassazione del conferimento di partecipazioni dovrebbero essere posti in ogni caso su un piano di pari dignità¹⁵.

¹⁴ Nel caso oggetto della citata risposta a interpello la società Alfa Holding Spa, le cui partecipazioni erano destinate a essere conferite, possedeva partecipazioni (minoritarie) dirette in Banca Sigma e in Omega Srl (quest'ultima, nella misura del 6,75%) e indirette, tramite Beta Spa, in altre società e consorzi, nonché nella società Omicron Spa, con percentuali variabili contenute in un range che andava dallo 0,007% al 21%.

¹⁵ A conclusione della citata risposta a interpello l'Agenzia delle entrate precisa, infatti, che resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte nell'istanza, ovvero non risultassero definitive o si ritornasse, con successive operazioni, anche parzialmente, nella situazione *ex ante*.